

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
93/C 113/01	ECU.....	1
93/C 113/02	Avviso di scadenza di una misura antidumping	2
93/C 113/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.336 — IBM France/CGI)	2
93/C 113/04	Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Costi medi delle prestazioni in natura	3
	Corte di giustizia	
	TRIBUNALE DI PRIMO GRADO	
93/C 113/05	Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 23 marzo 1993, nella causa T-63/92, Carlos Gómez González, Angeles Sierra Santisteban, Javier Mir Herrero, Pilar Arto Hijos e Lidón Torrella Ramos contro Consiglio delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Irricevibilità</i>)	4
93/C 113/06	Causa T-22/93: Ricorso della British Telecommunications plc contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 marzo 1993	4
93/C 113/07	Cancellazione dal ruolo della causa T-91/91	6
93/C 113/08	Cancellazione dal ruolo della causa T-86/92	6

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
	II <i>Atti preparatori</i>	
	Commissione	
93/C 113/09	Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	7
93/C 113/10	Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II)	12
	Modifiche alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformit� per i prodotti industriali	
93/C 113/11	Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilit� elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione)	15
93/C 113/12	Proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/683/CEE del Consiglio concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformit� al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformit� ...	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

22 aprile 1993

(93/C 113/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,1457	Dollaro USA	1,21931
Corona danese	7,48350	Dollaro canadese	1,53633
Marco tedesco	1,95028	Yen giapponese	134,429
Dracma greca	265,333	Franco svizzero	1,77385
Peseta spagnola	141,793	Corona norvegese	8,26263
Franco francese	6,58731	Corona svedese	9,01799
Sterlina irlandese	0,799493	Marco finlandese	6,74886
Lira italiana	1863,37	Scellino austriaco	13,7233
Fiorino olandese	2,19170	Corona islandese	77,0480
Scudo portoghese	180,921	Dollaro australiano	1,70723
Sterlina inglese	0,786143	Dollaro neozelandese	2,25172

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso di scadenza di una misura antidumping

(93/C 113/02)

1. La Commissione rende noto che la misura antidumping elencata qui sotto verrà a scadenza.
2. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

Prodotto	Paese d'origine o d'esportazione	Misura	Riferimento	Data di scadenza
Catene a rulli per biciclette	Repubblica popolare cinese	Dazio	Regolamento (CEE) n. 1198/88 (GU n. L 115 del 3. 5. 1988)	5. 5. 1993

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso n. IV/M.336 — IBM France/CGI)**

(93/C 113/03)

1. In data 16 aprile 1993 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾. Per effetto di tale concentrazione l'impresa IBM France, appartenente al gruppo IBM, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio, il controllo di Compagnie Générale d'Informatique (CGI) a seguito di offerta pubblica annunciata il 6 aprile 1993.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - per IBM France: tecnologia informatica comprendente hardware, software e servizi connessi;
 - per CGI: tecnologia informatica comprendente software e servizi connessi.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [telex (32-2) 296 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.336 — IBM France/CGI, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
 Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
 Task Force Fusioni
 Avenue de Cortenberg 150
 B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

Costi medi delle prestazioni in natura

(93/C 113/04)

I costi medi annui non tengono conto della riduzione del 20 % disposta negli articoli 94, paragrafo 2 e 95, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72.

I costi medi mensili netti sono stati ridotti del 20 %.

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA — 1990 (*)

1. *Applicazione dell'articolo 94 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio*

Gli importi da rimborsare in relazione alle prestazioni in natura erogate nel 1990 ai familiari come indicato nell'articolo 19, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>	<i>Mensile netto</i>
GRECIA	45 118 DR	3 008 DR
FRANCIA	6 859 FF	457,27 FF

2. *Applicazione dell'articolo 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio*

Gli importi da rimborsare in relazione alle prestazioni in natura erogate nel 1990 ai sensi degli articoli 28 e 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio saranno determinati sulla base dei seguenti costi medi:

	<i>Annuo</i>	<i>Mensile netto</i>
GRECIA	45 833 DR	3 055 DR
FRANCIA	18 118 FF	1 207,87 FF

(*) Costi medi Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo, GU n. C 280 del 29. 10. 1992.
Costi medi Belgio e Italia: GU n. C 33 del 5. 2. 1993.

CORTE DI GIUSTIZIA

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 23 marzo 1993

nella causa T-63/92, Carlos Gómez González, Angeles Sierra Santisteban, Javier Mir Herrero, Pilar Arto Hijos e Lidón Torrella Ramos contro Consiglio delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Irricevibilità)

(93/C 113/05)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa T-63/92, Carlos Gómez González, Angeles Sierra Santisteban, Javier Mir Herrero, Pilar Arto Hijos e Lidón Torrella Ramos, ex agenti temporanei del Consiglio delle Comunità europee, rappresentati dagli avv.ti Georges Vandensanden e Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson S.r.l., rue Glesener, 1, contro Consiglio delle Comunità europee (agente: sig.ra Moyra Sims), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni del segretario generale del Consiglio 16 giugno 1986, nonché delle successive decisioni di assumere, con contratti successivi fino al 31 marzo 1989, i ricorrenti in qualità di agenti ausiliari e all'annullamento delle decisioni 4 giugno 1992 di rigetto esplicito dei loro reclami 9 aprile 1992, il Tribunale (Terza Sezione), composto dai sigg. J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 23 marzo 1993 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU n. C 258 del 7. 10. 1992.

Ricorso della British Telecommunications plc contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 17 marzo 1993

(Causa T-22/93)

(93/C 113/06)

Il 17 marzo 1993, la British Telecommunications plc, rappresentata dagli avv.ti Nicholas Green, Barrister Fer-

gus Randolph, Barrister, Colin Green, Solicitor e Primo consulente legale della British Telecommunications e dal sig. Nuns Moodliar, Direttore del servizio legale della British Telecommunications plc, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Arsène Kronshagen, 12 bd. de la Foire, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare tutti gli ulteriori provvedimenti che il Tribunale ritenga necessari;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione 23 dicembre 1992 con cui la Commissione ha dichiarato che il contratto di joint venture e vari altri contratti accessori conclusi tra la British Communications e la Société Européenne de Satellites SA per la fornitura di servizi satellitari a fornitori di programmi televisivi del Regno Unito violano l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, ritenendo contemporaneamente che l'eccezione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE non poteva essere applicata per il periodo in cui detto contratto era operante.

La ricorrente allega che la decisione impugnata si fonda su errori di fatto e di diritto.

A tal fine, essa afferma che la Commissione ha erroneamente concluso che BT e SES sono concorrenti diretti nella fornitura di capacità satellitari e servizi nella tratta in salita, di conseguenza, che la joint venture e gli altri accordi conclusi tra dette imprese debbono essere considerati accordi orizzontali tra concorrenti, comportanti gravi restrizioni alla concorrenza tra concorrenti diretti.

Riguardo alla fornitura di capacità satellitare («space segment», «segmento spaziale»), il punto di vista della Commissione è contraddetto dalle seguenti prove:

- a) il mercato critico considerato dalla joint venture per lo sviluppo di un servizio televisivo satellitare «Direct to Home» («ricezione diretta in casa», «DTH») era il mercato televisivo di lingua inglese del Regno Unito;
- b) stante il successo estremamente limitato, nel Regno Unito, della televisione via cavo, non era possibile sviluppare un mercato DTH utilizzando la capacità satellitare a bassa potenza attualmente esistente, in quanto i segnali trasmessi da detti satelliti possono essere ricevuti solo da grandi antenne paraboliche per sistemi televisivi via cavo;
- c) solo una capacità satellitare con potenza bassa o media avrebbe potuto conseguire lo scopo perseguito, ossia la fornitura di un servizio televisivo DTH per il Regno Unito;
- d) in quell'epoca, pertanto, la bassa potenza dei satelliti Eutelsat era priva di utilità per i fornitori di programmi televisivi del Regno Unito che volevano rivolgersi al mercato DTH del Regno Unito, ma la potenza media di Astra IA era il primo mezzo disponibile per ottenere successo su detto mercato;
- e) anche se (ipoteticamente) BT potrebbe essere considerata un'impresa fornitrice di capacità a bassa potenza, essa non era all'epoca concorrente della SES sul mercato della capacità satellitare di media potenza per la creazione di servizi televisivi satellitari DTH;
- f) in ogni caso, la Commissione è incorsa in un errore fondamentale ritenendo che solo per il fatto che in altre parti d'Europa esistano sistemi via cavo assai sviluppati (e che pertanto vi è una minor esigenza di ricezione individuale DTH), lo stesso debba valere altresì per il Regno Unito.

In merito alla affermazione che la BT e la SES sono concorrenti diretti sul mercato per la fornitura di servizi nella tratta in salita, la ricorrente deduce che la decisione impugnata ignora completamente la prova, data dalla BT e dalla SES, del fatto che per i fornitori di programmi televisivi del Regno Unito non è mai stato commercialmente praticabile trasmettere programmi in un altro territorio per la tratta in salita e/o installare i loro studi televisivi in Lussemburgo.

La ricorrente allega altresì che l'art. 3 del Regolamento n. 17 è stato applicato, nella decisione impugnata, in violazione della disciplina comunitaria in materia di concorrenza. A proposito dell'affermazione della Commissione, secondo cui, i contratti per i clienti perpetuano gli effetti risultanti dall'accordo di joint venture, in quanto i clienti che volevano trasmettere i loro programmi per mezzo del satellite Astra IA non avevano la scelta di concludere contratti separati, da un lato, per il servizio di collegamento in salita, e dall'altro, per la locazione

della capacità dei ripetitori, essa afferma che il rimedio prescritto nella decisione della Commissione (rinegoziare i termini del contratto o recedere dal contratto stesso, salvo ragionevole preavviso), deve essere dichiarato invalido per le seguenti ragioni:

- a) l'analisi della Commissione si fonda sull'erroneo presupposto che il contratto di joint venture sia un accordo orizzontale tra concorrenti diretti, comportante gravi restrizioni della concorrenza;
- b) la Commissione non individua, nei contratti per i clienti tra la BT ed i fornitori di programmi televisivi del Regno Unito, nessuna clausola o condizione specifica che sia eccessiva, sleale o altrimenti restrittiva;
- c) la Commissione non ha nemmeno accertato se detti contratti contengano necessariamente un qualsivoglia effetto restrittivo. Essa si limita ad affermare che i fornitori di programmi televisivi del Regno Unito «avrebbero potuto» ottenere altrove condizioni più favorevoli;
- d) il rimedio adottato dalla Commissione si fonda sulla convinzione che il fatto di dare ai fornitori di programmi televisivi del Regno Unito la possibilità di rinegoziare i loro contratti con la BT o di recedere da essi, consentirà di eliminare tutti gli effetti, restrittivi della concorrenza, di detti contratti.

In riferimento a quest'ultimo punto, la ricorrente sostiene che la illogicità della posizione della Commissione sta nel fatto che l'esigere che contratti conclusi nel 1988 e 1989, in un determinato contesto commerciale, vengano rinegoziati nel 1993, in un contesto completamente diverso, non avrà alcuna attinenza con i pretesi effetti restrittivi determinati dai contratti. Al contrario, consentirà ai fornitori di programmi televisivi del Regno Unito di liberarsi dai propri obblighi contrattuali e di profittare di una situazione di mercato radicalmente diversa.

Infine, la ricorrente afferma che la mancata applicazione, da parte della Commissione, dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE è scorretta, in quanto essa si fonda su di una errata valutazione ai sensi dell'art. 85, n. 1, ed incompleta in quanto trascura di prendere in considerazione prove relative ad ulteriori punti pertinenti, come il fatto che il rischio inerente, all'epoca di cui trattasi, all'ingresso sul mercato era troppo grande per essere corso senza il supporto di una joint venture.

Cancellazione dal ruolo della causa T-91/91 ⁽¹⁾

(93/C 113/07)

Con ordinanza 12 marzo 1993, il presidente della Quinta Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-91/91: Jean-Pierre Aubineau contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 5. 2. 1992.

Cancellazione dal ruolo della causa T-86/92 ⁽¹⁾

(93/C 113/08)

Con ordinanza 19 marzo 1993, il presidente della Sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa T-86/92: Tiercé Ladbroke SA contro Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 300 del 17. 11. 1992.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾

(93/C 113/09)

COM(93) 104 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 29 marzo 1993)⁽¹⁾ GU n. C 244 del 28. 9. 1990, pag. 1.

A seguito del parere espresso dal Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, trasmessa dalla Commissione al Consiglio il 6 settembre 1990, e conformemente all'articolo 149, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, la Commissione ha deciso di modificare la suddetta proposta nel modo seguente:

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 5***Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

1. Oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere tutti i taxa botanici o loro ibridi.
2. Agli effetti del presente regolamento, per «varietà» si intende qualsiasi insieme di vegetali o di parti di vegetali nella misura in cui queste comprendano più di una cellula o linea cellulare e possano essere utilizzate per la produzione di vegetali, in appresso denominati «individui», a condizione che:
 - a) sia possibile definirlo come un'entità in relazione all'espressione delle caratteristiche degli individui che lo compongono o a una determinata ripartizione delle espressioni negli individui che lo compongono;
 - b) che le espressioni delle caratteristiche degli individui che lo compongono siano ereditarie o riproducibili tramite l'impiego ripetuto di individui di sue componenti e
 - c) la combinazione delle espressioni delle caratteristiche degli individui che lo compongono non sia tipica di tutti gli individui di un taxon botanico.

Qualora l'utilizzazione commerciale di una varietà non includa la produzione di vegetali interi, per «vegetali», ai sensi della definizione di cui sopra, si intendono quelle parti di vegetali che devono essere prodotte per poter sfruttare la varietà.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 5***Oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

Immutato

2. Agli effetti del presente regolamento, per «varietà» si intende un insieme di vegetali appartenenti ad un unico taxon botanico del rango più basso noto, che può essere:
 - definito dall'espressione dei caratteri derivanti da un determinato genotipo o combinazione di genotipi,
 - distinto da altri insiemi di vegetali dall'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri e
 - considerato come un'entità tenuto conto della sua attitudine a essere riprodotto senza modifiche.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 11***Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al primo costituente o scopritore della varietà ovvero al suo avente causa.
2. Se una o più persone hanno costituito o scoperto insieme la varietà, il diritto spetta ad entrambi congiuntamente o ai rispettivi aventi causa.
3. Del pari, quando una varietà è ottenuta sostanzialmente da individui di una sola altra varietà (varietà originaria) per la quale sia stata accordata una privativa comunitaria per ritrovati vegetali a norma del presente regolamento, il diritto di cui al paragrafo 1 spetta congiuntamente al titolare della privativa sulla varietà originaria ed al costituente o scopritore della varietà derivata oppure al loro avente causa, sempreché
 - a) la varietà derivata risulti da una mutazione naturale, o
 - b) la varietà derivata presenti, nelle caratteristiche salienti, le stesse espressioni della varietà originaria e, inoltre, non sia riscontrabile alcun effetto su caratteristiche economicamente significative rispetto alla varietà originaria.
4. Se un terzo è titolare, in uno degli Stati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non già di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali, bensì di un diritto nazionale di proprietà industriale per la varietà originaria, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al paragrafo 3, sempreché la legislazione dello Stato in questione contenga una disposizione analoga a quella del paragrafo 3.
5. Se il costituente o lo scopritore è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata costituita o scoperta.
6. Qualora, a norma dei paragrafi da 2 a 5, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali appartenga congiuntamente a più persone, una o talune di esse possono delegare le altre, mediante procura scritta, a chiedere il riconoscimento di tale diritto.
7. Ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio, il primo richiedente è considerato legittimato a chiedere il riconoscimento del diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. Tale norma non si applica tuttavia se, prima della decisione sulla domanda di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, l'Ufficio è informato oppure è intervenuta una sentenza definitiva per il riconoscimento del diritto ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, ai termini della quale il diritto non compete o non compete esclusivamente al primo richiedente. Qualora la sua identità sia stata determinata, nel caso contemplato nella seconda frase, l'unica persona o l'altra persona avente diritto può avviare il procedimento in veste di richiedente.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 11***Diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

1. Il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali spetta al costituente o scopritore della varietà ovvero al suo avente causa.
- Immutato
- Soppresso
- Soppresso
3. Se il costituente o lo scopritore è un lavoratore dipendente, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali viene determinato in base alla normativa nazionale applicabile al contratto di lavoro nel cui contesto la varietà è stata costituita o scoperta.
 4. Qualora, a norma dei paragrafi 2 o 3, il diritto alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali appartenga congiuntamente a più persone, una o talune di esse possono delegare le altre, mediante procura scritta, a chiedere il riconoscimento di tale diritto.
- Soppresso

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 13***Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati**

1. In virtù della privativa comunitaria per ritrovati vegetali il titolare o i titolari di tale privativa, in appresso denominati «il titolare», hanno facoltà di effettuare in ordine alle varietà gli atti elencati al paragrafo 2.

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15 è vietato a qualsiasi altra persona, senza il consenso del titolare, riprodurre o moltiplicare la varietà oppure mettere in vendita, cedere ad altri, utilizzare, importare nella Comunità, esportare dalla Comunità o possedere, per uno dei fini summenzionati, individui o altre parti di vegetali o prodotti del raccolto della varietà o prodotti direttamente ottenuti dagli stessi, in appresso denominati globalmente «materiali».

3. Se nel caso contemplato all'articolo 11, paragrafo 3, non è stata concessa una privativa comunitaria per ritrovati vegetali per la varietà derivata, è vietato a qualsiasi altra persona, senza il consenso del titolare della varietà originaria, compiere atti del genere indicato al paragrafo 2 in ordine alla varietà derivata.

4. L'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può violare disposizioni adottate per motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante o la protezione dell'ambiente ovvero per la salvaguardia della concorrenza, del commercio o della produzione agricola.

Per salvaguardare la produzione agricola in relazione alle specie vegetali disciplinate da disposizioni comunitarie sulla commercializzazione delle sementi o di altri materiali di riproduzione o di moltiplicazione, l'utilizzatore di materiali di riproduzione o di moltiplicazione di una varietà oggetto di privativa comunitaria può ottenere un'autorizzazione, rilasciata a livello comunitario e conformemente alla procedura definita dal regolamento di esecuzione in virtù dell'articolo 109, per utilizzare il prodotto del raccolto per la propria azienda. Siffatta autorizzazione può essere chiesta solo in base a condizioni che saranno stabilite a livello comunitario su iniziativa della Commissione e secondo modalità appropriate.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 13***Diritti dei titolari della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e atti vietati**

Immutato

2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 14 e 15, è vietato a qualsiasi altra persona, senza il consenso del titolare, riprodurre o moltiplicare la varietà nonché, per quanto specificato nelle disposizioni di attuazione a norma dell'articolo 109, la varietà protetta, qualora quest'ultima non sia a sua volta una varietà essenzialmente derivata, oppure mettere in vendita, cedere ad altri, utilizzare, importare nella Comunità, esportare dalla Comunità o possedere, per uno dei fini summenzionati, individui o altre parti di vegetali o prodotti del raccolto delle varietà summenzionate o prodotti direttamente ottenuti dagli stessi, in appresso denominati globalmente «materiali».

Soppresso

3. L'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può violare disposizioni adottate per motivi di pubblica moralità, di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, o la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante o la protezione dell'ambiente ovvero per la salvaguardia della concorrenza, del commercio o della produzione agricola.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 14***Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estendono:

- a) ad atti che riguardano prodotti diversi dal materiale;
- b) ad atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali;
- c) ad atti effettuati per scopi sperimentali;
- d) ad atti effettuati per scoprire o costituire nuove varietà;
- e) fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, ad atti compiuti per sfruttare le nuove varietà scoperte o costituite conformemente alla lettera d) a meno che
 - gli individui della varietà protetta debbano essere utilizzati ripetutamente per la produzione della nuova varietà a scopi commerciali, o
 - la nuova varietà o il materiale di tale varietà sia oggetto di un diritto di proprietà industriale la cui protezione non comprenda una disposizione analoga;
- f) ad atti il cui divieto sarebbe contrario alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 4.

Articolo 13 bis

(nuovo)

Eccezione ai diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali

1. In deroga all'articolo 13 e allo scopo di salvaguardare la produzione agricola, gli agricoltori possono, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, utilizzare nella propria azienda per scopi di riproduzione o moltiplicazione — sia personalmente sia con l'aiuto di terzi — il prodotto del raccolto da essi ottenuto mediante la coltivazione, nella propria azienda, di materiali di moltiplicazione di una varietà oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

2. I generi e le specie cui per deroga speciale non si applicano le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo nonché qualsiasi altra condizione o limitazione complementare di detta eccezione sono soggetti alle disposizioni di applicazione a norma dell'articolo 109.

Qualora tra le condizioni sia compreso il pagamento di una remunerazione per l'utilizzazione di cui al paragrafo 1, tale remunerazione dev'essere sensibilmente inferiore all'importo fissato per la produzione su licenza di materiali di moltiplicazione della stessa varietà.

3. Gli Stati membri, nell'ambito delle rispettive legislazioni, stabiliscono il carattere d'infrazione della fuga o della manipolazione illecita dei materiali di moltiplicazione della varietà oggetto della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, al di fuori delle ipotesi e delle pratiche definite nel presente articolo.

*Articolo 14***Limitazione degli effetti della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali non si estendono:

- a) ad atti che riguardano prodotti diversi dal materiale;
- b) ad atti effettuati privatamente e per scopi non commerciali;
- c) ad atti effettuati per scopi sperimentali;
- d) ad atti effettuati per scoprire o costituire nuove varietà;
- e) fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2 relative alle varietà essenzialmente derivate, ad atti compiuti per sfruttare le nuove varietà scoperte o costituite conformemente alla lettera d) a meno che gli individui della varietà protetta debbano essere utilizzati ripetutamente per la produzione della nuova varietà a scopi commerciali, o
- f) ad atti il cui divieto sarebbe contrario alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 o all'articolo 13 bis.

PROPOSTA INIZIALE

*Articolo 18***Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del 30° anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del 50° anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

2. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali si estingue prima della scadenza dei periodi contemplati al paragrafo 1, se il titolare vi rinuncia mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio; l'estinzione ha effetto dal giorno successivo a quello in cui l'Ufficio riceve la dichiarazione.

*Articolo 89***Divieto di protezione cumulativa**

1. Le varietà oggetto di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali non possono essere brevettate, né essere oggetto di un diritto nazionale di tutela delle nuove varietà vegetali. Qualsiasi diritto industriale concesso contrariamente al disposto della prima frase è inefficace.

2. Se, prima della concessione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali, al titolare è stato concesso un altro diritto in conformità al paragrafo 1 per la medesima varietà, egli non può esercitare, nei confronti della varietà in parola, i diritti derivanti da tale protezione finché sussisterà per la varietà summenzionata il diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

*Articolo 103***Sanzioni applicabili in caso di infrazione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali**

Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° luglio 1992, le disposizioni intese a reprimere i casi di infrazione dei diritti nazionali della proprietà industriale siano applicate altresì in caso di infrazione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

*Articolo 112***Disposizioni transitorie**

L'Ufficio è istituito a tempo debito per espletare pienamente i compiti che gli incombono in virtù del presente regolamento a decorrere dal 1° luglio 1992.

*Articolo 113***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991. Gli articoli 1, 2, e 3, da 5 a 28 e da 48 a 102 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROPOSTA MODIFICATA

*Articolo 18***Durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali**

1. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali dura fino allo scadere del 20° anno civile o, nel caso delle varietà di vite e di specie arboree, sino alla fine del 25° anno civile successivo all'anno della concessione del diritto.

Immutato

*Articolo 89***Divieto di protezione cumulativa**

1. Le varietà vegetali non possono essere brevettate. Tale divieto è inteso ai sensi della definizione di varietà di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente regolamento. Le varietà oggetto di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà non possono essere oggetto di alcuna altra forma di tutela nazionale delle nuove varietà vegetali. Qualsiasi diritto industriale concesso contrariamente al disposto di questo paragrafo è inefficace.

Immutato

*Articolo 103***Sanzioni applicabili in caso di infrazione del diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali**

Gli Stati membri provvedono affinché, entro . . . , le disposizioni intese a reprimere i casi di infrazione dei diritti nazionali della proprietà industriale siano applicate altresì in caso di infrazione di un diritto comunitario di tutela delle nuove varietà vegetali.

*Articolo 112***Disposizioni transitorie**

L'Ufficio è istituito a tempo debito per espletare pienamente i compiti che gli incombono in virtù del presente regolamento a decorrere da . . .

*Articolo 113***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il . . .

Gli articoli 1, 2, e 3, da 5 a 28 e da 48 a 102 si applicano a decorrere da . . .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di decisione del Consiglio che adotta la seconda fase del Programma di cooperazione transeuropea per studi universitari (Tempus II) ⁽¹⁾

(93/C 113/10)

COM(93) 132 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 30 marzo 1993)

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 27. 11. 1992, pag. 1.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Primo considerando immutato

Secondo considerando

considerando che le esperienze acquisite nel corso della gestione del programma di aiuto all'Europa centrale ed orientale Phare mettono in evidenza la necessità di adeguare e diversificare ulteriormente le forme di assistenza in funzione delle necessità e delle priorità nazionali in materia di riforme strutturali e di adottare, nei limiti del possibile, un'impostazione multinazionale per la programmazione dell'aiuto;

Secondo considerando

considerando che le esperienze acquisite nel corso della gestione del programma di aiuto all'Europa centrale ed orientale Phare mettono in evidenza la necessità di adeguare e diversificare ulteriormente le forme di assistenza in funzione delle necessità e delle priorità nazionali in materia di riforme dei sistemi di istruzione superiore nonché della struttura (e dello status giuridico) degli istituti universitari e di adottare, nei limiti del possibile, un'impostazione multinazionale per la programmazione dell'aiuto;

Terzo e quarto considerando immutati

Quinto considerando

considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore è presupposto a più stretti rapporti economici e culturali tra i popoli europei;

Quinto considerando

considerando che la cooperazione nel settore dell'istruzione superiore rafforza e approfondisce tutto il complesso dei rapporti tra i popoli europei, indica i valori comuni di civiltà, consente uno scambio fruttuoso delle idee ed agevola le attività plurinazionali nel settore scientifico, culturale, socioeconomico, artistico e commerciale;

Dal sesto all'undicesimo considerando immutati

Dodicesimo considerando

considerando che i ministri della Pubblica istruzione di alcune Repubbliche dell'ex Unione Sovietica hanno espresso la volontà di partecipare a Tempus, in quanto strumento atto a trasformare i rispettivi sistemi di istruzione superiore nel contesto della riforma e del risanamento dell'economia e che nel primo triennio di attuazione dello stesso programma Tempus sono state acquisite esperienza e comprensione adeguate dei problemi relativi alla trasformazione dell'istruzione superiore e che queste sono direttamente applicabili nelle stesse Repubbliche;

Dodicesimo considerando

considerando che i ministri della Pubblica istruzione di alcune Repubbliche dell'ex Unione Sovietica hanno espresso la volontà di partecipare a Tempus, in quanto strumento atto a trasformare i rispettivi sistemi di istruzione superiore nel contesto delle riforme sociali, che comportano il risanamento e il rilancio dell'economia oltreché riforme democratico-amministrative, e che nel primo triennio di attuazione dello stesso programma Tempus sono state acquisite esperienza e comprensione adeguate dei problemi relativi alla trasformazione dell'istruzione superiore e che queste sono direttamente applicabili nelle stesse Repubbliche;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Tredicesimo considerando immutato

Tredicesimo considerando

(nuovo)

considerando che Tempus II può essere concepito come un programma che promuove la coesione sociale e socioeconomica tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale dando così dell'Europa l'immagine di una comunità di valori;

Quattordicesimo considerando immutato

Articolo 1 immutato

*Articolo 2***Paesi beneficiari potenziali**

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale che vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica nel regolamento (CEE) n. 3906/89 e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica definite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91. Tali paesi sono in appresso denominati «paesi beneficiari potenziali». La partecipazione sarà decisa dalle autorità nazionali in accordo con la Commissione, nel contesto della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per la riforma economica.

*Articolo 2***Paesi beneficiari potenziali**

Il programma Tempus interessa i paesi dell'Europa centrale ed orientale che vengono indicati come beneficiari potenziali di un'assistenza economica nel regolamento (CEE) n. 3906/89 e le Repubbliche dell'ex Unione Sovietica definite nel regolamento (CEE, Euratom) n. 2157/91. Tali paesi sono in appresso denominati «paesi beneficiari potenziali». La partecipazione sarà decisa dalle autorità nazionali in accordo con la Commissione, nel contesto della programmazione nazionale dell'assistenza comunitaria per la riforma sociale ed economica.

Articolo 3 immutato

*Articolo 4***Obiettivi**

Nell'ambito delle riforme intraprese in campo economico e sociale, gli obiettivi del programma Tempus sono i seguenti:

- a) favorire lo sviluppo strutturale e per facilitare l'adattamento dell'istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali, mediante la collaborazione e l'interazione con partner negli Stati membri della Comunità europea, subordinatamente alle scelte stabilite da ogni paese eleggibile;
- b) contribuire a far fronte a particolari carenze di manodopera e di qualifica nel corso della riforma economica e
- c) promuovere scambi di giovani tra la Comunità e i paesi beneficiari potenziali.

Nella realizzazione degli obiettivi del programma Tempus II, la Commissione farà in modo che venga rispettata la politica generale comunitaria relativa alla parità delle opportunità tra uomo e donna nonché per i gruppi emarginati, quali disabili. Si terrà conto, inoltre della necessità di ottenere la massima partecipazione da parte di tutte le regioni della Comunità.

*Articolo 4***Obiettivi**

L'obiettivo di Tempus II, annoverabile tra gli obiettivi e gli orientamenti generali dei programmi Phare e Tacis nel contesto della riforma economica e sociale, consiste nella promozione dello sviluppo dei sistemi di istruzione superiore nei paesi beneficiari potenziali attraverso la cooperazione, quanto più equilibrata possibile, con partner di tutti gli Stati membri della Comunità europea. In particolare, Tempus II ha lo scopo di assistere i sistemi di istruzione superiore dei paesi beneficiari nell'affrontare:

- a) i problemi in materia di sviluppo e revisione dei programmi di studio nelle aree prioritarie;
- b) la riforma delle strutture e delle istituzioni nell'ambito dell'istruzione superiore e della loro gestione;
- c) lo sviluppo di una formazione finalizzata ad approfondire determinate conoscenze e capacità per sopprimere a specifiche carenze di specializzazione a livello superiore e avanzato durante la riforma economica, in particolare mediante migliori e più estesi legami con l'industria.

Nel perseguire gli obiettivi di Tempus II la Commissione garantisce il rispetto della politica generale della Comunità in materia di parità di opportunità per uomini e donne. Lo stesso vale per i gruppi svantaggiati, quali i portatori di handicap.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 4 bis

(nuovo)

Dialogo con i paesi beneficiari potenziali

La Commissione concorda con le autorità competenti di ciascun paese beneficiario potenziale gli obiettivi e le priorità per il ruolo di Tempus II nella strategia nazionale di riforma economica e sociale, sulla base degli obiettivi del programma e delle disposizioni dell'allegato e, in particolare, coerentemente con:

- a) i) gli obiettivi generali del programma Phare,
- ii) gli obiettivi generali del programma Tacis, con particolare riferimento al suo aspetto settoriale;
- b) la politica in materia di riforma adottata da ciascun paese beneficiario potenziale in materia economica, sociale e dell'istruzione;
- c) la necessità di raggiungere un adeguato equilibrio tra le aree selezionate come prioritarie e le risorse destinate a Tempus II.

Dall'articolo 5 all'articolo 10 immutati

*ALLEGATO***Progetti europei comuni**

Punto 1, terzo comma

Tali progetti possono essere abbinati, se del caso, alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua o ad altri programmi di assistenza che si occupano precipuamente degli aspetti connessi alla riforma economica e sociale.

*ALLEGATO***Progetti europei comuni**

Punto 1, terzo comma

Per motivi di efficacia dei costi tali progetti sono abbinati preferibilmente alle reti esistenti e in particolare a quelle finanziate nell'ambito dei programmi Erasmus, Comett e Lingua o ad altri programmi di assistenza che si occupano precipuamente degli aspetti connessi alla riforma economica e sociale.

Parte rimanente dell'allegato immutata

MODIFICHE ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO CONCERNENTE L'APPOSIZIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLA MARCATURA CE DI CONFORMITÀ PER I PRODOTTI INDUSTRIALI

Dopo il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾ in prima lettura, nuovamente consultato a seguito della proposta modificata della Commissione, del 7 dicembre 1992, COM(92) 499 def., nell'ambito della procedura di cooperazione, la Commissione ha deciso di modificare come segue la sua ultima proposta, onde tener conto degli emendamenti approvati dal Parlamento.

⁽¹⁾ Adottato il 10 marzo 1993 (PE A3-0084/93).

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi), 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione) ⁽¹⁾

(93/C 113/11)

COM(93) 144 def. — SYN 336 A

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 31 marzo 1993)

La proposta di direttiva che modifica le varie direttive nuovo approccio e la direttiva bassa tensione è modificata come segue:

L'articolo 12, paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Sono aggiunti i seguenti considerando:»

(Il primo comma resta invariato)

«considerando che la scelta delle procedure non deve comportare un abbassamento dei livelli di sicurezza elettrica già in vigore nella Comunità.»

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 2. 2. 1993, pag. 16 [COM(92) 499 def. — SYN 336 A].

Proposta modificata di decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/683/CEE del Consiglio concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità al fine di integrarla con le disposizioni relative al regime di apposizione e di utilizzazione della marcatura CE di conformità ⁽¹⁾

(93/C 113/12)

COM(93) 144 def. — SYN 336 B

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 31 marzo 1993)

La proposta di modifica della decisione del Consiglio del 13 dicembre 1990 concernente i moduli di certificazione è modificata come segue:

L'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«La Commissione riferisce periodicamente sull'applicazione della presente decisione, indicando se le procedure di valutazione della conformità e di marcatura CE si svolgono in modo soddisfacente ovvero richiedono di essere modificate.

La Commissione riferisce, entro la fine del periodo transitorio nel 1997, o prima di tale data in caso di urgenza accertata, anche su eventuali problemi particolari determinati dall'inclusione della direttiva 73/23/CEE "bassa tensione", nell'ambito di applicazione delle procedure di marcatura CE, con particolare attenzione a eventuali pregiudizi alla sicurezza. La Commissione procede inoltre all'esame dei problemi sollevati dalla sovrapposizione delle direttive del Consiglio e valuta l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti comunitari.»

⁽¹⁾ GU n. C 28 del 2. 2. 1993, pag. 35 [COM(92) 499 def. — SYN 336 B].

